

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 203606/47452

**TERRE OCCITANE S.C. a r.l.**

**STATUTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615 -ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata, senza scopo di lucro, sotto la denominazione:

"TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE Società Consortile a responsabilità limitata" siglabile "TERRE OCCITANE S.C. a r.l.".

**ARTICOLO 2 - SEDE**

La società ha sede legale in Caraglio (CN).

La società, nelle forme di legge, potrà istituire ed eventualmente sopprimere anche altrove (estero compreso), filiali, succursali, agenzie, uffici, rappresentanze ed uffici secondari.

**ARTICOLO 3 - DURATA**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

**ARTICOLO 4 - OGGETTO**

La Società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza degli enti pubblici (Comuni ed Unioni Montane) soci, nonché di tutelarne e valorizzarne i patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici.

Per raggiungere lo scopo sociale, la Società potrà:

a) Elaborare strumenti programmatici e progettuali attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, di paesi terzi, utili ad adottare ogni misura di sostegno alla economia, alla occupazione ed alla qualità della vita delle popolazioni residenti nel territorio, al consolidamento della struttura economica dell'area geografica interessata, privilegiando quelli di enti e/o imprese i cui progetti hanno una elevata significatività socio-economica.

b) Svolgere ogni e qualsiasi attività organizzativa, promozionale, tecnica, scientifica ritenuta utile al raggiungimento dello scopo sociale;

c) realizzare in proprio strutture fisiche ed interventi di carattere materiale, destinati ad avere una ricaduta positiva e diffusa per la valorizzazione di uno specifico settore della economia locale oppure mirata ad introdurre elementi di innovazione nei processi di produzione e di commercializzazione dei prodotti e dei servizi generati dagli operatori pubblici e privati del territorio;

d) Concedere contributi a soggetti terzi pubblici e privati, secondo le regole dettate dalle norme di utilizzo delle risorse finanziarie che la Società sarà in grado di attivare ed in accordo ai propri orientamenti per lo sviluppo del

territorio;

e) Fornire alla popolazione residente, agli Enti Locali, ai singoli operatori economici di ogni settore, alle imprese artigiane, agricole, commerciali e turistiche nonché alle piccole e medie imprese, i servizi ritenuti necessari a migliorare le prospettive di sviluppo del territorio in senso lato;

f) Prestare - anche a favore di terzi - fideiussioni ed ogni tipo di garanzia tanto personale che reale;

g) Svolgere inoltre tutte le operazioni e le attività economiche, finanziarie, creditizie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale;

h) Assumere partecipazioni in qualsiasi società, consorzio, ente ed organizzazione avente scopi affini o comunque ritenuti utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La società attuerà il proprio scopo mutualistico operando prevalentemente ma non esclusivamente nei seguenti settori:

- La sensibilizzazione della comunità locale sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo sociale ed economico del proprio territorio;

- La formazione professionale nei settori tradizionali ed in quelli innovativi del mondo rurale, rivolta in modo particolare alla riqualificazione od all'insediamento occupazionale dei giovani;

- Il sostegno alla riqualificazione od alla creazione di nuove imprese in ogni settore economico, nonché alla introduzione di innovazione tecniche, organizzative e gestionali;

- La creazione di nuovi prodotti turistici rurali, la promozione e l'organizzazione dell'offerta del territorio, la istituzione di sistemi di prenotazione;

- Il sostegno alla produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione dei prodotti tipici locali agricoli ed artigianali;

- La promozione e la realizzazione di collegamenti telematici all'interno del territorio e la connessione tra questi e le reti esterne;

- La redazione di studi di fattibilità, piani di intervento generali e di settore, indagini e ricerche in campo sociale, economico e di valorizzazione e tutela del territorio e delle sue produzioni;

- Lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi nei settori del terziario, marketing, pubblicità, informazione, informatica, innovazione tecnologica, didattica e convegnistica;

- il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, di paesi terzi, anche in nome e per conto di soggetti terzi.

Alla società è infine fatto l'obbligo di partecipare alla

Rete LEADER a livello europeo, al fine di scambiare e divulgare informazioni in merito alle azioni della Unione Europea a favore dello sviluppo dei territori rurali.

E' escluso l'esercizio della attività assicurativa, della attività bancaria, della attività di intermediazione di valori mobiliari, finanziaria e di partecipazione normativamente condizionata dal possesso di specifiche autorizzazioni o all'iscrizione di appositi Albi od elenchi, nonché delle attività riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali.

E' esclusa comunque qualsiasi attività vietata dalla legge alle società a responsabilità limitata.

#### **ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di € 38.898,00 (trentottomilaottocentonovantotto virgola zero zero), ed è suddiviso in quote ai sensi di legge, multiplo di un euro.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci tenuta in data 6 ottobre 2020, è stato deliberato l'aumento del capitale da Euro 38.898,00 (trentottomilaottocentonovantotto virgola zero zero) ad Euro 39.000,00 (trentanovemila virgola zero zero); l'aumento di capitale potrà avvenire per quote multiple di un euro; qualora l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto entro la data del 6 ottobre 2025 il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data.

Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale stesso, salvo il diritto di opzione dei soci, alle condizioni di legge.

Gli aumenti di capitale sociale possono essere effettuati anche mediante conferimenti in natura.

#### **ARTICOLO 6 - CONTRIBUTI**

Ferma restando la responsabilità limitata dei soci, questi versano ai sensi del comma 2 dell'art. 2615-ter del Codice Civile i contributi in denaro eventualmente necessari al perseguimento dello scopo mutualistico della Società.

La determinazione della misura massima ed i criteri di ripartizione dei contributi tra i soci vengono stabiliti a maggioranza assoluta dei soci.

#### **ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere redatto il bilancio che dovrà evidenziare attività, passività e risultati gestionali della Società.

Ai fini dell'approvazione del bilancio si fa rimando alla normativa prevista dal Codice Civile, e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, si potrà ricorrere, per la sua approvazione, al maggior termine di centoottanta giorni previsto dall'art. 2364 c.2 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 8 - UTILI ED ESERCIZIO**

Dall'utile netto risultante dal bilancio approvato verrà dedotto il cinque per cento (5%) da assegnarsi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno la quinta parte del capitale sociale.

L'utile residuo verrà assegnato ai soci in proporzione al valore delle quote possedute, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 9 - SOCI**

Possono far parte della Società consortile gli Enti Pubblici, gli organismi di carattere pubblico e privato aventi finalità affini all'oggetto sociale, le imprese di ogni settore economico comunque costituite ivi comprese le cooperative, le associazioni e in genere i soggetti non persone fisiche che, per la loro capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, siano in grado di apportare un proficuo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissibilità dei nuovi Soci, in correlazione ai requisiti di cui sopra, tanto in seguito di acquisto di quote, che di sottoscrizione di quote di nuova formazione.

L'accertamento dei suddetti requisiti avviene con deliberazione motivata entro giorni trenta dalla domanda proposta dall'interessato: in caso di mancanza di motivato diniego entro il suddetto termine, la domanda si intende comunque accolta.

#### **ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ai sensi di legge approva il bilancio, nomina gli amministratori e delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea medesima potrà essere convocata nel maggiore termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- in caso di oggettivo ed incolpevole impedimento degli amministratori a provvedere agli adempimenti richiesti nel termine ordinario;
- in caso di sopravvenienza di significative modifiche dell'assetto normativo, tali da influire sulla configurazione del bilancio e dei documenti connessi;
- in caso di sopravvenienza di fatti di notevole rilievo, successivi alla chiusura dell'esercizio, dei quali debba darsi conto - ai sensi dei numeri 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile - nelle relazione della gestione, alla cui valutazione non possa provvedersi nel termine ordinario;

- nel caso che la formazione del bilancio sia significativamente influenzata dai risultati di esercizio di società partecipate, che non sia possibile acquisire nei termini ordinari.

L'Assemblea Straordinaria è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### a) Convocazioni e deliberazioni

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata oppure con fax oppure con posta elettronica certificata o altro strumento informatico equipollente che ne attesti l'avvenuta consegna, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori. Ai sensi di legge le assemblee sono regolarmente costituite e deliberano con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata da soci intervenuti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Tuttavia in ogni caso è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di questa, la nomina e la revoca di amministratori.

#### **b) Intervento In assemblee e voto**

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro della propria quota.

Ogni socio avente diritto ad intervenire alle assemblee può farsi rappresentare tramite delega sottoscritta, da altra persona, entro i limiti di legge.

#### **c) Presidente segretario**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove non sia prescritta ai sensi di legge la presenza di un Notaio.

## **ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a 11 (undici) membri, anche non soci o non mandatari di persone giuridiche socie, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica non più di tre anni ed è rieleggibile.

### **a. Poteri**

Al consiglio di Amministrazione sono deferiti tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società e così potrà compiere in genere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e potrà quindi compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, gli istituti bancari, gli uffici postali, fiscali e tributari, ecc., dando o ricevendo ricevute e potrà pure stipulare contratti e convenzioni di ogni genere, assumere impegni bancari, ricevere e concedere contributi in denaro, nominare procuratori speciali o generali. Ossia compiere qualunque atto impegnante la Società, essendo l'elenco di cui sopra a titolo puramente esemplificativo.

### **b. Presidente, Amministratore Delegato, rappresentanza della Società**

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno, qualora non abbia provveduto l'assemblea, un Presidente, un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed un Amministratore Delegato.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato spettano la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, entro i termini di legge, parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

I Consiglieri Delegati durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della loro elezione; decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'assemblea potrà assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un emolumento annuo in ragione del mandato assunto o dei compiti a ciascuno di essi demandati dal Consiglio stesso.

### **c. Convocazione e deliberazioni del Consiglio**

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio dei Consiglieri oppure con fax oppure con posta elettronica certificata o altro strumento informatico equipollente che ne attesti l'avvenuta consegna,

otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo fax oppure con posta elettronica certificata o altro strumento informatico equipollente che ne attesti l'avvenuta consegna spedito almeno un giorno prima.

Il Consiglio può essere convocato tanto presso la sede sociale quanto altrove.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono certificate da un verbale redatto dal Segretario e da questi sottoscritto unitamente al Presidente.

#### **ARTICOLO 12 - LIMITI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE**

Le quote sono liberamente trasferibili a favore di soci.

In ogni altro caso, esse devono essere offerte in prelazione ai soci.

Il socio che intende trasferire la sua quota dovrà offrirla in prelazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea dei soci entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dalla lettera del socio che intende trasferire la sua quota.

Nel corso di detta assemblea sarà concesso ad ogni socio di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora vi sia un solo socio interessato all'acquisto della quota, il trasferimento sarà definitivamente concluso in suo favore.

Se vi sono più soci interessati all'acquisto della quota, e non vi sia accordo tra loro, essi avranno diritto di acquistare la quota proporzionalmente al valore nominale della quota da ciascuno di essi già posseduta.

Nel caso in cui solo alcuni soci intendano esercitare il diritto di prelazione, essi avranno il diritto e obbligo di esercitare la prelazione anche per la parte di spettanza di quei soci che non intendano esercitarla.

Se nessun socio fosse disposto ad acquistare la quota oggetto della prelazione, la quota stessa potrà essere ceduta a terzi entro i sei mesi successivi all'assemblea dei soci o, in caso di decesso, si devolgerà definitivamente agli eredi del socio defunto.

Il prezzo della quota trasferita in esercizio del diritto di prelazione sarà determinato d'intesa tra le parti e dovrà essere regolato in contanti nel termine successivo di quattro mesi dalla data della cessione.

Ogni divergenza che dovesse insorgere tra i soci in relazione al valore ed alla congruità del prezzo richiesto

per la cessione della quota sarà decisa sulla base dell'arbitrato previsto dal successivo articolo 14.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche nei casi di vendita forzata.

In ogni caso dovrà trovare integrale applicazione l'art. 9 del presente statuto.

Qualora nessuno dei soci esercitasse il diritto di prelazione e l'organo amministrativo non deliberasse favorevolmente circa l'ammissione dei soci terzi cessionari ai sensi del suddetto articolo 9, sarà onere di quest'ultimo designare altro soggetto - favorevolmente valutato agli effetti dello stesso articolo 9 - per l'esecuzione della cessione.

#### **ARTICOLO 13 - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie tra i soci e la società, fra i soci, fra i soci e gli amministratori e/o liquidatori o aventi causa, insorgenti in dipendenza del presente statuto ed in genere del contratto societario, quando compromettibili in arbitri, saranno decise da un arbitro nominato l'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, o in difetto, dal Presidente del Tribunale della sede della Società, al quale competerà altresì la nomina del secondo arbitro, nel caso che la parte cui spetta tale designazione non vi abbia provveduto entro venti giorni dalla nomina del primo arbitro.

L'arbitro o il Collegio Arbitrale emetterà il lodo secondo diritto senza vincolo di forma e di procedura, entro giorni novanta dalla costituzione dell'ufficio arbitrale, provvedendo anche circa il carico delle spese.

#### **ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE**

Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia riguardante la Società ed i rapporti sociali in genere, quando, per qualsiasi motivo, non si proceda a giudizio arbitrale in conformità del precedente articolo 14, è quello del Tribunale di Cuneo.

#### **ARTICOLO 16 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Visto per inserzione.

Caraglio, 6 ottobre 2020.

All'originale firmato:

Aurelio BLESIO

Massimo MARTINELLI Notaio